

Progetto

Domande e risposte sulle misure restrittive dell'UE

1. Dove posso trovare la versione ufficiale delle decisioni e dei regolamenti sulle sanzioni adottati dal Consiglio?

La Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è l'unica raccolta ufficiale giuridicamente vincolante della legislazione vigente dell'UE. La Gazzetta ufficiale è disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html> o <http://eur-lex.europa.eu/>.

Le decisioni e i regolamenti relativi alle misure restrittive possono essere agevolmente reperiti sul sito della Gazzetta ufficiale attraverso la funzione "ricerca semplice", indicando l'anno di pubblicazione e il numero del documento. In alternativa, a seconda delle informazioni disponibili, si può utilizzare l'opzione "ricerca avanzata".

Se si cerca un determinato regime di sanzioni, ma non si conosce il numero dell'atto giuridico, lo si può cercare nell'elenco degli atti giuridici disponibile sul sito del SEAE (si veda la domanda n. 4). Una volta trovato il numero dell'atto giuridico, si potrà effettuare una "ricerca semplice" sul sito della Gazzetta ufficiale.

2. Dove posso trovare la versione consolidata della decisione o del regolamento che mi interessa?

La Gazzetta ufficiale dell'Unione europea contiene versioni consolidate degli atti giuridici pubblicati. Va osservato che, contrariamente agli atti giuridici veri e propri, le versioni consolidate non sono giuridicamente vincolanti e vengono elaborate solo per facilitare la consultazione.

Le versioni consolidate sono disponibili sul sito della Gazzetta ufficiale <http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html> o <http://eur-lex.europa.eu/>. Per ogni documento è possibile consultare una nota bibliografica, nella quale sono reperibili le eventuali versioni consolidate.

Si fa presente che le versioni consolidate non sono sempre aggiornate in base alle modifiche più recenti dell'atto giuridico per cui, per avere un quadro completo dello status attuale dell'atto giuridico in questione, si deve tener conto delle modifiche introdotte dopo la data dell'atto consolidato.

3. Dove posso trovare informazioni generali sulle misure restrittive dell'UE?

Il sito http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm contiene informazioni generali sulle misure restrittive dell'UE, compresa una presentazione generale sulle sanzioni dell'UE: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/index_en.pdf.

4. Dove posso trovare un elenco delle misure restrittive dell'UE?

All'indirizzo http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf è disponibile un elenco delle misure restrittive in vigore, suddivise per paese. L'elenco viene aggiornato periodicamente in base alle modifiche degli atti giuridici.

Va osservato tuttavia che il documento suddetto viene messo a disposizione solo per facilitare la consultazione. La Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è l'unica raccolta ufficiale giuridicamente vincolante delle misure restrittive vigenti dell'UE (si veda la domanda n. 1).

5. Dove posso trovare orientamenti generali sull'attuazione delle misure restrittive dell'UE?

Per ulteriori ragguagli sull'attuazione delle misure restrittive, consultare gli orientamenti sull'attuazione e la valutazione delle misure restrittive nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell'UE (<http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st11/st11205.en12.pdf>) o le migliori pratiche dell'UE per l'attuazione effettiva di misure restrittive (<http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st08/st08666-re01.en08.pdf>).

Si vedano anche i nuovi elementi relativi al concetto di proprietà e controllo e alla messa a disposizione di fondi o risorse economiche (<http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/13/st09/st09068.it13.pdf>).

Ulteriori informazioni in merito sono disponibili sul sito dell'autorità italiana competente, che figura nell'elenco allegato ai regolamenti relativi alle misure restrittive dell'UE (si veda la domanda n. 9).

6. Dove posso trovare un elenco di persone e entità oggetto di misure finanziarie restrittive come il congelamento degli attivi?

L'elenco consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell'UE può essere scaricato al seguente indirizzo: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm. Il seguente link permette inoltre di accedere alla rubrica "Day-to-day use": http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.htm

In caso di dubbio circa una persona, un gruppo o un'entità dell'elenco, si prega di consultare l'autorità italiana competente, il cui sito figura nell'elenco allegato al regolamento

corrispondente, la quale contatterà, se necessario, le istituzioni o i servizi competenti dell'UE.

Va osservato che la nota bibliografica riportata nella Gazzetta ufficiale contiene diverse altre informazioni sugli atti giuridici relativi alle sanzioni, comprese le sentenze degli organi giurisdizionali europei.

7. Posso ricevere periodicamente aggiornamenti automatici sulle misure restrittive?

È possibile abbonarsi ai feed RSS sul sito EUR-Lex: <http://new.eur-lex.europa.eu/homepage.html>. Una volta connessi, i) cliccare su "ricerca avanzata" e cercare, ad esempio, tutti i regolamenti il cui titolo contiene le parole "misure restrittive", ii) cliccare su "Creare un feed RSS" sopra i risultati della ricerca e iii) cliccare su "salvare" per creare il feed. Per ulteriori informazioni su come creare un feed RSS personalizzato, consultare la Guida del proprio browser: <http://new.eur-lex.europa.eu/content/help/my-eurlex/intro.html#help3>.

Non è possibile ricevere gli aggiornamenti per posta elettronica.

8. Posso esportare/importare [questo prodotto] da [questo paese]?

Per prima cosa, occorre verificare l'eventuale esistenza di misure restrittive nei confronti del paese in questione (si veda la domanda n. 4).

In caso affermativo, verificare se il prodotto rientra fra i prodotti vietati elencati negli allegati del regolamento corrispondente. In caso di dubbio, l'autorità competente dello Stato membro interessato, il cui sito figura nell'elenco allegato al regolamento corrispondente, può confermare se le esportazioni/importazioni di beni specifici siano autorizzate o autorizzarle se ciò è consentito dalla normativa vigente.

Per ottenere l'autorizzazione di esportare/importare un prodotto per il quale è necessaria un'autorizzazione specifica a norma delle misure restrittive, rivolgersi all'autorità competente del paese dal quale si opera, che figura negli allegati dei regolamenti corrispondenti (si veda la domanda n. 9).

Verificare anche se il prodotto rientra nel campo di applicazione dell'embargo sulle armi, consultando l'elenco comune delle attrezzature militari. L'elenco è aggiornato su base annuale e la versione più recente è disponibile all'indirizzo (<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:090:0001:0037:EN:PDF>).

Occorre inoltre verificare se il prodotto figura nell'elenco dei beni a duplice uso consultando il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso (civile e militare). La versione consolidata più recente del regolamento è disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0428:20120615:IT:PDF>.

Occorre anche accertarsi che le persone, i gruppi o le entità con cui si commercia non figurano negli elenchi e che non trarrebbero vantaggi, diretti o indiretti, dall'operazione in questione. Per ulteriori informazioni sulla fornitura indiretta di fondi o risorse economiche e sul concetto di proprietà e controllo, consultare il seguente documento <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.it13.pdf>.

Ulteriori informazioni in merito sono disponibili sul sito dell'autorità italiana competente, che figura nell'elenco allegato al regolamento corrispondente (si veda la domanda n. 9).

9. Come posso contattare l'autorità competente del mio paese?

Le autorità competenti degli Stati membri dell'UE possono essere contattate all'indirizzo internet che figura nell'elenco allegato al pertinente regolamento sulle misure restrittive.

10. Come posso contattare i servizi della Commissione che si occupano di misure restrittive?

I servizi della Commissione che si occupano di misure restrittive possono essere contattati al seguente indirizzo di posta elettronica: relex-sanctions@ec.europa.eu.

11. Posso commerciare con/ricevere denaro da/mettere fondi o risorse a disposizione di [questa persona/questo gruppo/questa entità]?

Si prega di consultare gli elenchi consolidati delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell'UE: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm. Il seguente link permette inoltre di accedere alla rubrica "Day-to-day use": http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.html. (Si veda anche la domanda n. 6).

Occorre accertarsi che le persone, i gruppi o le entità con cui si commercia non figurano negli elenchi e che non trarrebbero vantaggi, diretti o indiretti, dall'operazione in questione. Per ulteriori informazioni sulla fornitura indiretta di fondi o risorse economiche e sul concetto di proprietà e controllo, consultare il seguente documento: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.it13.pdf>.

In caso di dubbio circa una persona, un gruppo o un'entità dell'elenco, si prega di consultare l'autorità italiana competente, identificata sui siti elencati negli allegati dei regolamenti corrispondenti, che contatterà, se necessario, le istituzioni o i servizi competenti dell'UE.

12. Sebbene il Tribunale abbia annullato l'inserimento nell'elenco di [questa persona/questo gruppo/questa entità], il suo nome figura tuttora nell'elenco consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell'UE. Le misure restrittive si applicano ancora a [questa persona/questo gruppo/questa entità]?

L'annullamento degli atti che istituiscono misure restrittive nei confronti di una persona, di un gruppo o di un'entità non entra in vigore subito dopo la sentenza del Tribunale. Gli effetti degli atti annullati in primo grado dal Tribunale durano fino alla scadenza del termine per i ricorsi (due mesi e dieci giorni dalla notifica della sentenza). Durante questo periodo, il Consiglio o, se del caso, la Commissione possono porre rimedio alle violazioni constatate adottando, ove opportuno, nuove misure restrittive nei confronti delle persone e delle entità interessate. In alternativa, il Consiglio o, se del caso, la Commissione possono proporre un ricorso, nel qual caso l'elenco rimane in vigore a tutti gli effetti in attesa del ricorso. Dopo il periodo di due mesi e dieci giorni, le misure restrittive nei confronti di [questa persona/questo gruppo/questa entità] scadono o possono rimanere in vigore a tutti gli effetti, a seconda che il Consiglio o, se del caso, la Commissione o altri soggetti decidano o meno di adottare una delle misure di cui sopra.

13. So che [questa persona/questo gruppo/questa entità] viola le misure restrittive dell'UE. Cosa devo fare?

Contattare l'autorità competente dello Stato membro interessato, identificata sui siti elencati nel regolamento corrispondente (si veda la domanda n. 9). Ci si può rivolgere anche alla Commissione (si veda la domanda n. 10), che provvederà a contattare l'autorità competente.